

88

Edizione n. 12/2025
08 settembre 2025



CONGUAGLIO PERMESSI DONAZIONE SANGUE

Circolare Inps n. 96 del 26 maggio 2025;
Messaggio Inps n. 2067 del 30 giugno 2025.

a cura di
Ezia **FORLEO**

Componente Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

L'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 (come modificato dalla legge 4 maggio 1990 n. 107) prevede il diritto per il lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente ad una giornata di riposo dal lavoro pur conservando la normale retribuzione.

L'art. 2 della stessa legge dispone che il datore di lavoro che riconosce il diritto alla giornata e alla relativa retribuzione, ha diritto di richiedere il rimborso delle somme anticipate all'istituto di assicurazione contro le malattie a cui è iscritto il lavoratore.

Le norme attuative della legge 584/67 sono contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 8 aprile 1968 che, tra le altre cose, ha dettato le modalità e i termini per il datore di lavoro di richiedere il rimborso.

I datori di lavoro che riconoscono la giornata di riposo sono suddivisi in due categorie:

- Datori che possono porre a conguaglio le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue con i contributi dovuti all'istituto;
- Datori di lavoro che, non potendo operare tale conguaglio, possono richiedere il rimborso diretto delle somme anticipate al lavoratore.

Solo nel 2005, con la legge n. 219 del 21 ottobre, è stata riconosciuta la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, "limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure".

In questa guida ripercorriamo le disposizioni che regolano i permessi in argomento anche alla luce del recente documento di prassi dell'Istituto che ha riepilogato il quadro normativo ed ha illustrato le novità relative ai nuovi codici di conguaglio e alle relative modalità di esposizione delle giornate di permesso per tutti i datori di lavoro che operano con il sistema del conguaglio tramite i flussi Uniemens.

Beneficiari dei permessi

I beneficiari dei permessi per la donazione sono tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza compresi i lavoratori domestici.

Durata dei permessi

La giornata di riposo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 8 aprile 1968 ha una durata di 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per effettuare il prelievo del sangue.

Esempio: il lavoratore che si assenta dal lavoro dalle ore 10 del martedì deve riprendere l'attività lavorativa alle ore 10 del mercoledì; il lavoratore che non si presenta al lavoro dall'orario di inizio deve riprendere l'attività lavorativa il giorno successivo al normale orario di inizio fissato.

Dove deve essere effettuato il prelievo

Il prelievo deve essere effettuato presso:

- Un centro di raccolta fisso o mobile;
- Un centro trasfusionale;
- Un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità.

Adempimenti

Per far scaturire il diritto alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione, è necessario che:

- Il sangue sia ceduto gratuitamente sia per trasfusione diretta che indiretta o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico;
- Sia ceduta una quantità pari ad almeno 250 grammi;
- Il lavoratore consegna al datore di lavoro sia una dichiarazione che attesti che ha fruito della giornata di riposo indicando le ore di permesso, sia un certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo completo di dati anagrafici del lavoratore nonché dell'indicazione che la donazione è avvenuta a titolo gratuito, del quantitativo prelevato, il giorno e l'ora del prelievo. Il certificato di cui trattasi deve essere rilasciato su un modulo intestato al centro e se, la donazione, per motivi di ordine sanitario non sia stata effettuata ovvero sia stata effettuata solo parzialmente, il medico addetto al prelievo deve indicare la mancata o incompleta donazione (art. 6 D.M. 8 aprile 1968).

Inidoneità alla donazione

L'art. 1, comma 1, D.L. 18 novembre 2015 elenca i casi di inidoneità alla donazione per i quali vige un trattamento retributivo ad hoc.

Tali casi comprendono:

- Sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari;
- Mancato rispetto dei tempi di sospensione previsti tra una donazione e l'altra;
- Esigenza di non procedere al prelievo di quel gruppo sanguigno o specifico emocomponente rispetto alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

La non idoneità deve essere certificata dal medico del servizio trasfusionale.

Il donatore lavoratore dipendente è tenuto ad inoltrare al datore di lavoro un certificato di inidoneità che deve riportare:

- Il codice fiscale dell'azienda ospedaliera presso cui è avvenuta la donazione;
- I dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del suo documento di riconoscimento;
- L'attestazione che la mancata donazione sia avvenuta per inidoneità;
- Il giorno e l'ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.

Retribuzione

Il pagamento della retribuzione è a carico dell'Inps tramite anticipo da parte del datore di lavoro che recupera le somme anticipate mediante il sistema Uniemens entro la fine del mese successivo a quello in cui la retribuzione per la donazione è corrisposta al lavoratore. Ne consegue che i datori di lavoro non devono più presentare la domanda di rimborso di cui al D.M. 8 aprile 1968 pur dovendo conservare, tuttavia, la documentazione richiesta al lavoratore per un periodo di 10 anni.

La misura della retribuzione da corrispondersi ai donatori di sangue e, di conseguenza la misura del rimborso al datore di lavoro, deve essere pari a quella corrispondente alla retribuzione teorica del flusso Uniemens del mese di fruizione del giorno di permesso divisa per 26 per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (Cfr. Circolare Inps n. 25 del 5 febbraio 1981).

L'importo così ottenuto deve essere diviso per il divisore orario del mese considerato per calcolare la retribuzione dei lavoratori giudicati inidonei.

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato i dati da prendere a riferimento quale base di calcolo per la retribuzione sono quelli riportati nel flusso Uniemens-PosAgri nel mese di fruizione del giorno di permesso e delle ore di permesso. Il divisore orario da considerare in caso di inidoneità alla donazione per i lavoratori agricoli è di 6,5 ore (pari alla durata di una giornata di lavoro da CCNL).

Contribuzione figurativa

Per le giornate/ore in cui il lavoratore è assente dal lavoro per la donazione di sangue spetta l'accredito tramite contribuzione figurativa.

La valorizzazione della contribuzione figurativa avviene sulla base della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel caso in cui avesse prestato l'attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento e deve essere esposta nel flusso Uniemens.

Pagamento a rimborso

L'Inps provvede al pagamento diretto ai datori di lavoro in due casi:

- Per gli operai agricoli a tempo determinato;
- Per i lavoratori domestici.

La domanda di rimborso deve essere inoltrata all'istituto esclusivamente per via telematica entro e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione.

Alla domanda devono essere allegati:

- Per i lavoratori idonei i certificati medici e le dichiarazioni dei donatori;
- Per i lavoratori inidonei i certificati di inidoneità.

In entrambi i casi i certificati devono riportare l'indicazione del codice fiscale della Asl, azienda ospedaliera o associazione/federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta.

L'Inps procede al rimborso delle somme dopo aver verificato la correttezza della documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il rimborso.

Pagamento a conguaglio

L'art. 1, comma 2, D.L. 663/1979 prevede che i datori di lavoro che anticipano prestazioni ai donatori di sangue, possono procedere al conguaglio con i contributi o altre somme dovute all'Inps. A tal fine è necessario compilare il flusso Uniemens con i nuovi codici evento individuati dall'Istituto:

"DON"	Assenza per donazione sangue
"IDS"	Assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure

La settimana in cui si colloca uno dei due eventi assumerà il tipo copertura 1 o 2 a seconda della fattispecie e dell'eventuale compresenza nella settimana in cui ricorre l'evento di giornate ordinariamente retribuite.

L'elemento < differenza accredito > deve contenere la retribuzione persa nel mese riferita alle giornate "DON" e alle ore "IDS" fruite.

Riprendendo i contenuti della circolare Inps n. 29 del 7 febbraio 2017, nel caso di inidoneità alla

donazione, trattandosi di evento su base oraria deve essere valorizzato l’elemento giorno nel modo che segue:

- Elemento <Lavorato>= S;
 - Elemento <TipoCoperturaGiorn>= 2;
 - Elemento < Codice EventoGiorn> = “IDS”;
 - Elemento <NumOreEvento>= Numero ore “IDS” fruite.
- Elemento <InfoAggEvento> = Codice fiscale con il valore “**CF**” dell’ASL/Azienda Ospedale o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è stata certificata l’inidoneità alla donazione e <TipoInfoAggEvento> con il valore “**CF**” (Elementi obbligatori a decorrere dalla competenza luglio 2025).

La circolare Inps n. 96 del 26 maggio 2025 aveva inoltre stabilito che, a far data dal periodo di competenza luglio 2025, l’elemento giorno doveva essere valorizzato anche con riguardo agli eventi di donazione “DON” nel modo che segue:

- Elemento <Lavorato>= N;
 - Elemento <TipoCoperturaGiorn>= 1;
 - Elemento < Codice EventoGiorn> = “DON”;
- Elemento <InfoAggEvento> = Codice fiscale con il valore “**CF**” dell’ASL/Azienda Ospedale o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è stata certificata l’inidoneità alla donazione e <TipoInfoAggEvento> con il valore “**CF**” (Elementi obbligatori a decorrere dalla competenza luglio 2025).

Attenzione.

Il messaggio Inps n. 2067 del 30 giugno 2025 ha differito la decorrenza degli adempimenti di cui sopra alla competenza di ottobre 2025 e non più luglio 2025.

Conguaglio delle indennità anticipate

La circolare Inps n. 96 sostituisce i vecchi codici conguaglio:

S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S114	Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione di sangue

Con i nuovi:

S127	Indennità donatori di sangue codice evento DON
S129	Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione di sangue codice evento IDS usufruito su base oraria
S211	Differenze donatori di sangue codici evento DON

Validi a far data dalla competenza di luglio 2025.

Inoltre:

Nell'elemento `<IdentMotivoUtilizzoCausale>` deve essere indicato il valore **"CF"** dell'ASL/Azienda Ospedale o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta presso la quale è stata certificata la donazione o l'inidoneità alla donazione.

Nell'elemento `<TipoidentMotivoUtilizzo>` deve essere indicato il valore **"CF_PERS_GIU"**.

Nell'elemento `<AnnoMeseRif>` deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti nel flusso Uniemens; la competenza dell'elemento `<AnnoMeseRif>` non può essere antecedente al mese di luglio 2025.

Nell'elemento `<ImportoAnnoMeseRif>` deve essere indicato l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Il messaggio Inps n. 2067 del 30 giugno 2025, ha precisato che l'obbligo di valorizzare i seguenti elementi presenti nell'elemento `<Giorno>`:

- `<InfoAggEvento>`= Codice fiscale della Asl/ Azienda Ospedale o dell' Associazione /Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;
- `<TipoInfoAggEvento>` con il valore "CF";

nonché i seguenti elementi presenti in `<InfoAggcausaliContrib>`;

- `<IdentMotivoUtilizzoCausale>`, nel quale deve essere indicato il codice fiscale della ASL/ Azienda Ospedale o dell' Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta presso la quale è stata certificata la donazione o l'inidoneità alla donazione;
- `<TipoidentMotivoUtilizzo>` nel quale deve essere indicato il valore **"CF_PERS_GIU"**

Slitta dalla competenza di luglio 2025 a quella di ottobre 2025.

Operai agricoli a tempo indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, i datori di lavoro sono tenuti ad anticipare la retribuzione ai lavoratori per poi portare in compensazione le somme con sistema Uniemens/Posagri (cfr. messaggio Inps del 29 aprile 2019).